



m_dg.DAG.07/03/2013.0032317.U



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale della Giustizia Penale
Il Direttore Generale

Roma, 7 marzo 2013

Ai Sigg. Procuratori Generali
presso le Corti di Appello
Loro Sedi

p.c., Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi

p.c., Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
Sede

p.c., Al Sig. Presidente dell'Agenzia Nazionale
per la Sicurezza dell'Aviazione Civile
Roma

Oggetto: Regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 (G.U.U.E. 12.11.2010) sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile. Coordinamento delle inchieste.

Si desidera richiamare l'attenzione degli Uffici giudiziari sulla necessità dell'osservanza delle disposizioni del Regolamento UE n. 996/2010 del 20 ottobre 2010, il quale presenta interferenze con le regole procedurali di natura penale.

L'art. 12 (*"Coordinamento delle inchieste"*), in particolare, prevede la cooperazione tra l'autorità giudiziaria e gli investigatori nazionali per la sicurezza dell'aviazione civile, attribuendo a questi ultimi specifici compiti e prerogative. In Italia tali attribuzioni sono demandate all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV).

Si riporta il testo dell'articolo citato:

1. Se viene avviata anche un'inchiesta giudiziaria l'investigatore incaricato ne viene informato. In tal caso, l'investigatore incaricato assicura la rintracciabilità e la conservazione dei registratori di volo e di qualsiasi elemento di prova materiale. L'autorità giudiziaria può nominare un suo funzionario affinché accompagni i registratori di volo o gli elementi di prova materiale nel luogo

M.DG-Procure Generale della Repubblica di SASSARI-07/03/2013-0000637-E

dove devono essere letti o trattati. Se l'esame o l'analisi di tali elementi di prova materiale possono modificare, alterare o distruggere tali elementi, è richiesto il preventivo accordo dell'autorità giudiziaria, fatto salvo il diritto nazionale. Qualora tale accordo non sia ottenuto conformemente agli accordi preliminari di cui al paragrafo 3 entro un termine ragionevole e non superiore alle due settimane successive alla richiesta, ciò non impedisce all'investigatore incaricato di effettuare l'esame o l'analisi. Ove l'autorità giudiziaria abbia il diritto di sequestrare eventuali prove, l'investigatore incaricato ha accesso immediato e illimitato a tali prove e può utilizzarle.

2. Se, durante l'inchiesta di sicurezza, emerge o si sospetta che si sia verificato un atto di interferenza illecita ai sensi della legislazione nazionale, quale una legge nazionale relativa alle inchieste sugli incidenti, in relazione all'incidente o all'inconveniente grave, l'investigatore incaricato ne informa immediatamente le autorità competenti. Fatto salvo l'articolo 14, le informazioni pertinenti raccolte nel corso dell'inchiesta di sicurezza sono condivise immediatamente con dette autorità e, ove le stesse ne facciano richiesta, può essere loro trasferito altresì il materiale pertinente. La condivisione di tali informazioni e di detto materiale non pregiudica il diritto dell'autorità investigativa per la sicurezza di continuare l'inchiesta di sicurezza in coordinamento con le autorità alle quali è stato eventualmente trasferito il controllo del sito.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità investigative per la sicurezza, da un lato, e altre autorità che possono essere coinvolte nelle attività connesse all'inchiesta di sicurezza, quali le autorità giudiziarie, dell'aviazione civile, di ricerca e salvataggio, dall'altro, cooperino tra loro attraverso accordi preliminari.

Questi accordi rispettano l'indipendenza dell'autorità responsabile per le inchieste di sicurezza e consentono che l'inchiesta tecnica sia condotta con diligenza ed efficienza. Gli accordi preliminari prendono in considerazione, tra gli altri, i seguenti argomenti:

- a) l'accesso al luogo dell'incidente;
- b) la conservazione delle prove e l'accesso alle stesse;
- c) i resoconti iniziale e ricorrente sullo stato di ciascuna operazione;
- d) gli scambi d'informazioni;
- e) l'utilizzo appropriato delle informazioni di sicurezza;
- f) la risoluzione dei conflitti.

4. Gli Stati membri comunicano tali accordi alla Commissione, che li comunica al presidente della rete, al Parlamento europeo e al Consiglio per informazione.

In caso di indagini conseguenti ad incidenti aerei o, comunque, dipendenti da inconvenienti nel settore dell'aviazione civile è, pertanto, indispensabile che sia assicurata l'effettiva osservanza del regolamento comunitario, il quale ha valore di fonte normativa primaria direttamente applicabile negli Stati Membri.

Deve aggiungersi che, al fine di agevolare la futura conclusione degli accordi preliminari tra l'autorità giudiziaria e l'ANSV sulla base del comma 3 del citato art. 12, è in fase di studio l'adozione di un apposito modello di accordo quadro, che potrà essere utilizzato dai Sigg. Procuratori della Repubblica e che si fa riserva di trasmettere non appena sia disponibile.

Si pregano le SS.LL. di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudicanti e requirenti dei rispettivi distretti.

Il Direttore Generale
Luigi Frunzio

